



COMUNE DI PRAIA A MARE

Provincia di Cosenza

P.zza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)

Tel. 0985/73039 Fax 0985/72555

Imposta Comunale sugli Immobili anno 2009

L'Amministrazione Comunale di Praia a Mare, con l'intento di informare il contribuente sulle novità introdotte relativamente all'I.C.I., invia la presente lettera, ove sono state indicate la deliberazione adottata in materia, le aliquote e le detrazioni, i termini e le modalità per i versamenti.

Ai sensi del decreto legge n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 del 24.7.2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze.

SONO ESCLUSI DALL'ESENZIONE GLI IMMOBILI ACCATASTATI CON CATEGORIA A1, A8 E A9.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 30/12/2008, ha confermato le seguenti aliquote:

Aliquota del 4,00 per mille PER ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE **NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE ESENTATE**

Aliquota del 6,50 per mille PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI

Importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e sue pertinenze - ancorché iscritte distintamente in catasto = € 103,29;

TERMINI PER IL VERSAMENTO:

Il versamento dell'I.C.I. deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:

ACCONTO: ENTRO IL 16.06.2009 - Pari al 50% dell'imposta dovuta;

SALDO: ENTRO IL 16.12.2009 - A saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16.06.2009

MODALITA' DI VERSAMENTO:

Presso qualsiasi UFFICIO POSTALE sul C.C.P. n° 21297916 intestato a: COMUNE DI PRAIA A MARE - Servizio Tesoreria - I.C.I.

Presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario utilizzando il mod. F24

IMPORTANTE - L'imposta va versata arrotondando l'importo complessivo all'euro. Pertanto la somma totale dovuta deve essere versata con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se superiore a 49 centesimi.

NOTE: Permane l'obbligo di presentare la denuncia I.C.I. sul modello ministeriale nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche dell'art. 3-bis del d. lgs. 463/97.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.
Dott.ssa Patrizia Laprovitera